



VADEMECUM PER GLI ALUNNI CON DSA

PREMESSA

Il presente documento viene deliberato dal Collegio dei Docenti affinché siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico contenute nella legge 8 ottobre 2010 n.170 e successive deliberazioni.

CONTENUTI

Il vademecum:

- Descrive che cosa si intende per **Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)**
- Descrive le prassi per orientare verso una **diagnosi del disturbo**
- Descrive il **protocollo di accoglienza** per gli alunni con DSA
- Elenca il percorso da attivare dal momento della **consegna della diagnosi alla scuola**
- Delinea come costruire rapporti di reciproca **collaborazione tra scuola, famiglia e sanità**
- Delinea le modalità di **verifica e valutazione**
- Suggerisce come stendere il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**
- Descrive le funzioni del **Referente DSA**
- Descrive le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli **esami di Stato** conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria

1. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Si parla di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), nel caso in cui un soggetto indenne da problemi di ordine cognitivo, neurologico, sensoriale, emotivo o sociale, presenti una difficoltà in qualche settore specifico dell'apprendimento. In età prescolare si riscontrano, insieme a tipologie non gravi di DSA che seguono un recupero spontaneo, casi in cui il disturbo si definisce nel tempo, evolvendo verso un deficit grave e persistente, o si trasforma rimanendo circoscritto solo ad alcune componenti.

Rientrano nei DSA la dislessia (difficoltà di lettura), la disgrafia (difficoltà nella produzione di testi scritti), la disortografia (ripetizione di errori ortografici, che si associa ai disturbi precedenti), la discalculia (difficoltà a compiere semplici calcoli mentali).

In particolare, un dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità ed energie, poiché non può farlo in maniera automatica. Perciò si stanca rapidamente, commette errori e rimane indietro rispetto ai suoi compagni.

Nella Scuola Secondaria, il disturbo persiste sempre non svanisce, ma si manifesta con minore entità e/o di espressività differente:

- Aumenta fluidità di lettura e accuratezza
- Aumenta la capacità di mascherare il disturbo

La prestazione non è più così diversa rispetto ai coetanei, ma la difficoltà a decodificare e quindi comprendere rimane uguale (carico cognitivo)

Si parla quindi di «dislessia compensata». Il meccanismo di compenso è determinato da meccanismi di accumulo dell'esperienza, un maggiore peso delle strategie lessicali che tendono ad attenuare le difficoltà di fronte al testo scritto. Comporta quindi un maggiore mimetismo nel gruppo classe.

L'adolescente con questi disturbi può reagire al suo disagio con atteggiamenti di isolamento, aggressività e depressione, soprattutto se non supportato adeguatamente dalla famiglia e dalla scuola.

2. DIAGNOSI DEL DISTURBO

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D. M. 12 luglio 2011) affermano che l'attività di identificazione si deve esplicare comunque in tutti gli ordini e gradi di scuola. Negli ultimi anni sta emergendo il fenomeno delle diagnosi tardive soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado dove l'aumento delle richieste scolastiche e del carico di studio mette in crisi i meccanismi di compenso spontaneamente adottati dai ragazzi per attenuare le conseguenze del disturbo. Inoltre alcuni genitori non rinnovano la diagnosi al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, nella convinzione errata che la dislessia sia un disturbo che riguarda i primi anni di scolarizzazione oppure per il timore che il figlio possa essere discriminato.

Passi previsti dalla legge 170/2010 Art. 3:

- Individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento
- Svolgimento di attività di recupero didattico mirato
- In caso di difficoltà persistenti, nonostante l'attività di recupero didattico mirato, comunicazione (del dirigente scolastico) alla famiglia degli esiti degli interventi e segnalazione dell'opportunità che la famiglia richieda una valutazione specialistica (specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia legge 170/2010 art. 3 comma 3)
- Attivazione iter diagnostico (presso il servizio sanitario nazionale o struttura accreditata)
- Consegna della diagnosi, da parte della famiglia, alla scuola quando si sospetta, quando si diagnostica e cosa è indicato


L'Accordo Stato Regioni 24 luglio 2012 stabilisce i criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi

Gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;
- disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
- dichiarazione di impegno a rispettare le *Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA* (2007) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità.

3. COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, FAMIGLIA E SANITÀ

C'è la necessità da parte di tutti i soggetti coinvolti (famiglia, scuola, servizi educativi e del territorio) di costruire progetti individualizzati, che utilizzino tutte le risorse a vantaggio del soggetto dislessico per garantirgli un adeguato percorso di apprendimento, per evitare rischi ed eventuali gravi conseguenze di emarginazione scolastica.



4. REFERENTE DSA

La nomina del Referente d'Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

La nomina di un docente "esperto", con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei Docenti ed i Consigli di Classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.

Risulta infatti indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

Al referente si richiede una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, conseguita tramite corsi formalizzati o percorsi di formazione personali alla pratica esperienziale/didattica; in virtù di ciò diventa punto di riferimento all'interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora all'individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con alunni DSA;
- offre supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- vigila affinché i Consigli di ciascuna classe con alunno con DSA approntino, nei tempi stabiliti, il Piano Didattico Personalizzato;

- vigila affinché le segnalazioni di DSA vengano correttamente consegnate e protocollate dall'Istituto;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- offre supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità di indirizzare ai Servizi Sanitari ed agli specialisti per una definizione/approfondimento diagnostico del problema;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- offre supporto ai docenti di classe nell'individuazione di modalità di comunicazione più proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- informa, coadiuvato dai coordinatori di classe, gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi DSA.

5. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Risulta fondamentale per i docenti avere una consapevolezza di base di quello che si intende con DSA e quali siano gli strumenti attualmente disponibili, così da affrontare il difficile compito educativo nel rispetto e nella condivisione dei percorsi con colleghi, genitori e naturalmente con gli alunni.

Dall'articolo 3 delle Linee guida (del DM luglio 2011):

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Nel PDP devono essere presenti le seguenti voci:

- dati anagrafici dell'alunno
- tipologia di disturbo e descrizioni del funzionamento delle abilità strumentali
- caratteristiche comportamentali - relazionali
- caratteristiche del processo di apprendimento
- strategie metodologiche e didattiche adottate
- attività didattiche individualizzate/personalizzate
- strumenti compensativi utilizzati
- misure dispensative adottate
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

6. STRATEGIE DIDATTICHE

Considerato che il ragazzo dislessico ha difficoltà di automatizzazione, è un lettore lento e scorretto, che "resiste" all'insegnamento e ai comuni sistemi di recupero, risulta necessario, e quanto mai urgente, trovare strumenti e metodologie che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano sulla loro autostima.

7. VERIFICA E VALUTAZIONE

Le valutazioni per alunni con DSA devono prevedere l'uso di strumenti/ modalità compensative/dispensative suggerite dalla normativa e descritte nel PDP.

La legge 104/92 indica le modalità di valutazione rivolte a individuare il rendimento dell'alunno "con certificazione" (...) in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La dislessia però non è contemplata da questa legge sul panorama nazionale, pertanto l'insegnante può continuare a disporre della regola "del buon senso".

- Le verifiche vanno **svolte all'interno della classe** e non fuori, nell'atrio o in aula di sostegno, ma insieme ai compagni.
- Accertarsi che in classe ci sia **tutto quello che serve per consentire agli alunni (tutti)** la massima concentrazione sul compito:
silenzio, tranquillità, luminosità adeguata, eventuali strumenti compensativi
- Prima di proporre alla classe una verifica è auspicabile **che il testo venga prima letto alla classe**, ad alta voce, allo scopo di garantire la massima comprensione agli alunni che presentano difficoltà nella lettura.
- Le strategie "**metacognitive**" rappresentano un grande aiuto:
per esempio, se la verifica riguarda la comprensione, si possono leggere **prima le domande e poi il testo**, in modo tale che l'alunno sia messo nelle condizioni per cui prestare attenzione alle informazioni più importanti.
- Eventualmente, le **verifiche scritte** possono essere **integrate** e valorizzate dall'interrogazione orale.

8. ESAMI DI STATO

La Legge 170/2010 (art. 5 comma 4) garantisce agli studenti con DSA adeguate forme di verifica e valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato. La Commissione può riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e assicurare l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi.

Il documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni relative agli studenti con DSA. Le informazioni utili alla Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno essere riportate nell'allegato riservato in cui saranno inserite:

- sintesi del Piano Didattico Personalizzato con le misure didattiche e valutative adottate in corso d'anno e in allegato il PDP (oppure PDP completo)
- richieste sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame
- copia delle prove di simulazione, se diverse da quelle della classe
- in allegato copia della diagnosi

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. (O.M. 13/2013 art. 18 Esami di Stato).

Per quanto riguarda gli studenti che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e o che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e si rimanda alla normativa (articolo "ESAME DEI CANDIDATI CON DSA" dell'Ordinanza Ministeriale.).

9. IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo di accoglienza intende presentare una serie di azioni che i soggetti coinvolti (scuola, famiglia, sanità) si impegnano a mettere in atto per assicurare all'alunno con DSA gli strumenti adeguati per conseguire il successo scolastico.

Istituzione scolastica
Consiglio di classe
Coordinatore di classe
Singolo insegnante
Famiglia

a) Alunni che comunicano la diagnosi di DSA all'atto dell'iscrizione

- La famiglia comunica alla scuola la diagnosi di DSA all'atto dell'iscrizione; registrazione e protocollo; deposito agli atti riservati.
- Entro il primo Consiglio di Classe, colloquio con la famiglia da parte del coordinatore di classe e/o del referente DSA per la raccolta delle informazioni e condivisione dell'iter procedurale (stesura del verbale dell'incontro).
- Entro il primo Consiglio di Classe, contatto con gli operatori del servizio sanitario: psicologo, logopedista ecc. (stesura del verbale dell'incontro).
- Consiglio di classe di settembre: presentazione della situazione dell'alunno a tutti i docenti del Consiglio di classe.
- Consiglio di classe di ottobre: accordo tra i docenti per la predisposizione del PDP in base alla legge 170/2010 art. 5 secondo il modello proposto dall'Istituto.
- Consiglio di classe di novembre: stesura finale del PDP da parte del Consiglio di classe in raccordo con la famiglia; sottoscrizione del PDP da parte dei docenti del Consiglio di classe, della famiglia e dello studente, se maggiorenne; deposito agli atti riservati dell'Istituto scolastico; consegna copia PDP alla famiglia.
- Monitoraggio dell'andamento didattico dell'alunno e dell'efficacia dei provvedimenti previsti dal PDP almeno due volte l'anno (legge 170/2010 art. 5 comma 3); individuazione e redazione di eventuali modifiche in itinere del PDP.
- Incontri con la famiglia, a seconda delle singole situazioni, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto e coordinato con l'azione educativa della famiglia.

b) Alunni che comunicano la diagnosi di DSA in corso d'anno

La normativa vigente stabilisce che la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste dalla legge, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni delle classi terminali con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene (DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012).

- La famiglia comunica alla scuola la diagnosi di DSA
- Colloquio con la famiglia da parte del coordinatore di classe e del referente DSA per la raccolta di informazioni e la condivisione con la famiglia dell'iter procedurale (stesura del verbale dell'incontro), entro una quindicina di giorni.
- Contatto con gli operatori del servizio sanitario che seguono l'alunno: psicologo, logopedista ecc. (stesura del verbale dell'incontro)

- Nel primo consiglio di classe utile: presentazione della situazione dell'alunno a tutti i docenti del Consiglio di classe e accordo per la predisposizione del PDP in base alla Legge 170/2010 art. 5
- Entro un mese dalla convocazione del Consiglio di classe redazione del PDP con l'interazione della famiglia, sottoscrizione del PDP da parte dei docenti del Consiglio di classe, della famiglia e dello studente, se maggiorenne; deposito agli atti riservati dell'Istituto scolastico; consegna copia PDP alla famiglia
- Monitoraggio dell'andamento didattico dell'alunno e dell'efficacia dei provvedimenti previsti dal PDP (legge 170/2010 art. 5 comma 3) in tutti i consigli di classe; individuazione e redazione di eventuali modifiche in itinere del PDP.
- Incontri con la famiglia, a seconda delle singole situazioni, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto e coordinato con l'azione educativa della famiglia.

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento generale

- Legge 517/77 art.2 e 7: *integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi*
- Legge 59/9: *autonomia didattica*
- DPR 275/99 art. 4: *autonomia didattica*
- Legge 53/03: *personalizzazione del percorso scolastico*